

Schede Paese

Algeria

19 Dicembre 2023

Il sistema tributario algerino è ispirato al sistema francese

Thumbnail
Image not found or type unknown

Il sistema tributario algerino (ispirato alla legislazione fiscale francese) prevede imposte dirette e indirette il cui gettito è destinato allo Stato e alle collettività territoriali (province e comuni). Tutte le attività tributarie (di liquidazione delle dichiarazioni, controllo, riscossione, accertamento, eccetera) sono gestite dalla Direzione Generale delle Imposte (Direction Générale des Impôts) per il tramite degli uffici locali.

Tassazione delle persone fisiche

Un soggetto passivo è qualificato residente se: ha il centro dei propri principali interessi in Algeria e vi trascorre almeno 183 giorni l'anno; svolge nel territorio dello Stato una attività professionale, a prescindere dalla provenienza del compenso; è proprietario, usufruttuario o conduttore di una abitazione per almeno un anno, anche se la pigione è pagata dal datore di lavoro.

I contribuenti residenti sono tassati sul reddito ovunque prodotto. I soggetti passivi non residenti sono tassati sul reddito prodotto in Algeria, ma non hanno diritto a fruire delle esenzioni di natura personale e dei crediti di imposta riconosciuti dall'ordinamento domestico.

L'imponibile è determinato sommando tutti i redditi percepiti, quali salario, stipendio, pensione, rendite e compensi. Non sono ammesse deduzioni per contributi erogati ad enti caritatevoli, per le spese scolastiche, per i costi di assistenza all'infanzia, per i premi di assicurazione sulla vita e per le spese sanitarie. Sono invece deducibili le tasse versate e gli interessi passivi relativi a mutui.

I redditi da *capital gains* sono tassati al 15%, se il beneficiario è residente, o al 20%, se il beneficiario non è residente. Le aliquote previste per i dividendi e gli interessi attivi sono rispettivamente pari al 15% e al 10%, sia se il ricevente è residente sia se è non residente. Le *royalties* non sono assoggettate a ritenuta e, pertanto, concorrono alla determinazione della base imponibile del contribuente. Viceversa, se il percettore non è residente, le *royalties* sono

assoggettate ad una ritenuta alla fonte del 30%.

Il sistema impositivo è progressivo, gli scaglioni di reddito e le aliquote per il periodo di imposta in corso sono i seguenti.

Reddito imponibile	Aliquota marginale
Fino a 240.000	0%
Da 240.001 a 480.000	23%
Da 480.001 a 960.000	27%
Da 960.001 a 1.920.000	30%
Da 1.920.001 a 3.840.000	33%
Oltre 3.840.000	35%

Unità di misura: dinaro algerino (DZD)

Tassazione delle persone giuridiche

Una persona giuridica è considerata residente ai fini fiscali se è stata costituita nel territorio dello Stato ed ha come oggetto sociale la realizzazione di attività commerciali, industriali ed agricole oppure se origina profitti in Algeria ricorrendo ad agenti indipendenti. I soggetti passivi residenti (e le stabili organizzazioni di società residenti all'estero) sono tassati sui redditi ovunque prodotti secondo il *"worldwide principle"*.

L'imponibile è determinato dal risultato di esercizio, rettificato in applicazione delle norme che regolano la disciplina fiscale e contabile. In genere, le spese connesse all'attività produttiva sono deducibili ai fini fiscali, purché debitamente documentate. Sono deducibili anche: gli interessi passivi su mutui accesi per il perseguimento dell'oggetto sociale; le donazioni erogate a favore di enti caritatevoli (fino a un massimo di 4 milioni di dinari algerini per periodo di imposta); i gadget promozionali (valore massimo unitario 1.000 dinari, valore massimo complessivo 500.000 dinari per periodo di imposta); le tasse (ad esclusione di talune quali, fra le altre, l'imposta sul reddito);

gli emolumenti corrisposti ai direttori; i crediti considerati inesigibili a fronte di azioni legali intraprese oppure di concrete prove circa l'impossibilità di riscossione; le spese in ricerca e sviluppo secondo specifiche regole. Tra le spese non deducibili rientrano le sanzioni.

Il reddito imponibile può essere compensato con le perdite fiscali maturate in anni precedenti e riportabili per quattro periodi di imposta; mentre l'ordinamento non prevede il riporto all'indietro delle perdite.

Le aliquote in vigore sono:

- 19% per le attività manifatturiere;
- 23% per le attività edili, i lavori pubblici ed idraulici, le attività turistiche e termali;
- 26% per tutte le altre attività.

Le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito imponibile; tuttavia, i *capital gains* derivanti da talune attività detenute per almeno tre anni sono imponibili per il 70%, ovvero 55%, se detenute per un periodo maggiore. Inoltre, è prevista l'esenzione se il contribuente si impegna a reinvestire la plusvalenza ricavata entro un periodo di tre anni.

I redditi derivanti da dividendi, interessi e *royalties* sono assoggettati rispettivamente ad una ritenuta del 15%, 10% e 30%, se percepiti da soggetti passivi residenti e non residenti (qualora non sia stata stipulata una convenzione contro le doppie imposizioni che preveda aliquote più favorevoli).

Dal 1° gennaio 2022, i gruppi di imprese fiscalmente residenti possono optare per il regime del consolidato fiscale ai fini dell'imposta sui redditi delle società, beneficiando, fra i diversi vantaggi, dell'esenzione dall'assoggettamento ad imposta 1) sui dividendi distribuiti *intercompany* e 2) sulle plusvalenze derivanti dalle cessioni di immobilizzazioni infragruppo.

Le società non residenti ai fini fiscali che percepiscono redditi derivanti da contratti per la somministrazione di servizi sono tassate con una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 30% (applicata all'importo lordo indicato in fattura). Infine, in Algeria non ci sono regole in materia di società controllate estere (*Controlled Foreign Companies*).

L'imposta sul valore aggiunto

Introdotta il 1° aprile 1992, l'Iva colpisce le importazioni e la maggior parte delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi operate nel territorio dello Stato.

L'aliquota ordinaria applicata è del 19%. L'ordinamento prevede che determinate operazioni siano assoggettate ad aliquota zero, quali le cessioni di beni destinati alle esportazioni e le prestazioni di servizi fuori dal territorio nazionale, e che talune altre operazioni siano esenti, come la fornitura di

pane e latte, la vendita di specifici farmaci, la produzione, pubblicazione e vendita di riviste, periodici e libri, esportazione di beni e servizi. L'ordinamento prevede altresì una aliquota ridotta del 9% per specifiche prestazioni di servizi e cessioni di beni, quali, fra le altre, trattamenti sanitari, concerti, produzione di beni in argento, il consumo di elettricità al di sotto di 250 Kw, la vendita di olio, la vendita di personal computer e l'offerta di servizi per il turismo.

L'imposta proporzionale grava sul consumatore finale mediante un sistema di detrazione e rivalsa perché il venditore detrae l'imposta pagata sugli acquisti di prodotti e servizi funzionali all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale, dall'imposta addebitata a titolo di rivalsa sugli acquisti del consumatore finale.

L'ordinamento prevede il regime dell'Iva di gruppo per le società fiscalmente residenti.

Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte

Il periodo di imposta per le persone fisiche e per le persone giuridiche coincide con l'anno solare.

Le persone fisiche devono trasmettere la propria dichiarazione dei redditi entro il 30 aprile dell'anno successivo al periodo di imposta cui si riferisce il modello e l'eventuale debito è computato dall'amministrazione finanziaria in considerazione delle ritenute già subite sui redditi dichiarati. Pertanto, l'eventuale debito deve essere regolato entro tre mesi dalla notificazione dell'accertamento indicante l'importo dovuto. Inoltre, i datori di lavoro devono operare mensilmente una ritenuta alla fonte sugli emolumenti corrisposti ai dipendenti e versarla all'erario entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento. Parimenti, tutti i sostituti d'imposta che erogano redditi di natura diversa devono versare la ritenuta entro il giorno 20 del mese successivo a quello di erogazione del reddito.

Le persone giuridiche devono versare il pagamento di tre acconti per l'imposta sul reddito, ciascuno entro il 20 marzo, il 20 giugno ed il 20 novembre, determinati su base storica e pari ciascuno al 30% dell'imposta dell'anno precedente. Inoltre, la presentazione della dichiarazione annuale deve avvenire entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il modello si riferisce e l'eventuale saldo dell'imposta a debito, al netto degli acconti versati, deve essere regolato entro il giorno 20 maggio.

Relazioni internazionali

I principali trattati stipulati con l'Italia sono: l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla promozione e protezione degli investimenti, ratificato con Legge n. 335/1993; la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, ratificata con Legge n. 711/1994.

Capitale: Algeri

Lingua ufficiale: arabo

Moneta: dinaro algerino (DZD)

Forma istituzionale: repubblica presidenziale

Fonti informative utilizzate

- sito ufficiale del **Ministère des Finances**
- sito ufficiale della **Direction Générale des Impôts**
- sito ufficiale della **Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie**
- **CIA Factbook**

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la direzione del giornale né l'Agenzia delle Entrate.

di

Francesca Santini

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/schede-paese/articolo/algeria>